



***CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO
del SAVONESE S.p.A.***

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2016-2018**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI GESTIONE
IN DATA 18 MAGGIO 2016**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Firma

INDICE

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	3
1. Disposizione di carattere generale	3
2. Destinatari	4
3. Struttura organizzativa	5
4. Procedimento di elaborazione ed adozione del Programma	5
4.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza	5
4.2 Il soggetto coinvolto nell'attuazione degli obblighi di trasparenza, pubblicità e di comunicazione	5
4.3 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice	6
4.4 Iniziative di comunicazione della trasparenza	6
5. Processo di attuazione del Programma	6
5.1 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.....	7
6. Monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza	7
6.1 Verifiche periodiche	7
6.2 Accesso civico.....	8

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

1. Disposizione di carattere generale

Così come indicato nella Delibera ANAC n. 50/2013, la disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e negli di diritto privato in controllo pubblico è stata oggetto, negli ultimi anni, di penetranti interventi normativi. Innanzitutto, è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. La legge ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega contenuta nella legge 190/2012, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* (di seguito, D.lgs. 33/2013 o decreto sulla trasparenza) in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione pubblica aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2 D.lgs. n. 33/2013). Nel decreto, è specificato che le misure del PTTI sono collegate al PTCP di cui costituisce parte integrante.

Il D.lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza, infatti tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico (art. 5).

Infine, il decreto sulla trasparenza provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Alla luce delle rilevanti modifiche normative, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha elaborato, con deliberazione n. 50 del 4 luglio 2013, Linee guida che forniscono, a integrazione delle delibere CIVIT n. 105/2010 *"Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"* e n. 2/2012 *"Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"*, le principali indicazioni per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione ai fini del controllo e del monitoraggio sull'elaborazione e sull'attuazione del Programma.

Le società sono tenute a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata *"Società trasparente"*, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. Qualora le società controllate non abbiano un sito web, sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società controllate possano predisporre la sezione *"Società trasparente"* in cui pubblicare i loro dati.

Tale decreto prescrive che gli enti debbano adottare un strumento per attuare (entro il 31 gennaio) la disciplina della trasparenza, così come prescritto dalla normativa vigente, di cui il Programma per la Trasparenza e l'Integrità che indica le iniziative previste per garantire:

- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dall'ANAC;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Inoltre, si sottolinea come all'interno delle società debba essere nominato un Responsabile per la Trasparenza (di seguito, Responsabile o RT), le cui funzioni sono solitamente svolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed il cui nominativo dovrà essere indicato nel PTTI.

Le società controllate sono tenute anche ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'accesso civico e a pubblicare, sempre nella Sezione "Società trasparente", le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.

La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale da un lato consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione posta in essere dai destinatari delle disposizioni sulla trasparenza al fine di sollecitare ed agevolare la modalità di partecipazione e coinvolgimento dell'intera collettività, dall'altro lato evidenzia il raggiungimento degli obiettivi da parte della Società stessa.

Il presente Programma delinea le azioni che sono svolte dalla Direzione in osservanza della vigente normativa, al fine di garantire la massima trasparenza della Società nei confronti della collettività.

2. Destinatari

Destinatari di tali disposizioni sono, anche in questo caso, innanzitutto le pubbliche amministrazioni.

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (c.d. riforma Renzi-Madia) ha però esteso la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni anche alle seguenti tipologie di soggetti:

- agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Successivamente, l'ANAC con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» ha esteso le misure introdotte dalla legge 190/2012 ai fini di prevenzione della corruzione anche alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni.

Ne consegue che il Consorzio sia tenuto, in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico alla luce dell'accezione di cui sopra, al pieno rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. 33/2013.

3. Struttura organizzativa

Tutti gli uffici della Società sono coinvolti nell'attuazione dell'obiettivo di massima trasparenza di tutto ciò che concerne l'organizzazione e l'attività del Consorzio.

In particolare, massima collaborazione è richiesta a tutte le Unità Organizzative che dipendono gerarchicamente dal Direttore Tecnico e dal Direttore Amministrativo proprio per la circostanza che le attività che fanno capo a tali Direzioni sono esposte maggiormente ai rischi di corruzione.

4. Procedimento di elaborazione ed adozione del Programma

4.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Di seguito, si rappresentano gli obiettivi strategici che la Società vuole ottemperare in materia di trasparenza:

- garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione trasparente", delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento dell'attività sociale allo scopo di favorirne forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

4.2 Il soggetto coinvolto nell'attuazione degli obblighi di trasparenza, pubblicità e di comunicazione

Il principale soggetto coinvolto nell'attuazione degli adempimenti in materia di pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale, tenuto pertanto ad assicurarne la loro regolarità e tempestività, è il Responsabile della trasparenza.

Le funzioni di Responsabile della trasparenza (di seguito anche RT) sono adempiute dal Direttore Amministrativo, dott. Antimo Topi, come nominato con atto del Presidente del Consiglio di Gestione - prot. n. 400 datato 27 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, altresì nominato Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge 190/2012. A tal fine, con propri atti, il RT provvede a:

1. segnalare all'organo di indirizzo politico le situazioni di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. La segnalazione all'ANAC dovrà essere effettuata nel caso in cui il Responsabile della trasparenza ravvisi particolari situazioni di grave inadempimento da parte della Società;
2. proporre al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali modifiche al Piano e provvedere annualmente all'aggiornamento del PTTI;
3. svolgere un'attività di raccordo costante con il Responsabile della prevenzione della corruzione;
4. le procedure di riscontro all'accesso civico ex art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, avendo come riferimento quanto stabilito nel Regolamento adottato a tal fine dalla Società;

5. i principi generali delle verifiche in ordine al rispetto delle norme in materia di trasparenza da parte di tutti gli Uffici della Società, almeno una volta l'anno.

4.3 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice

Tale Programma è adottato entro le medesime tempistiche e con le stesse modalità previste dal Piano di prevenzione della corruzione.

4.4 Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il presente Programma è comunicato ai diversi soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito internet della Società nell'apposita Sezione "Amministrazione trasparente".

La Società si riserva di provvedere a diffondere il Programma attraverso ulteriori modalità, ad esempio pubblicazione dello stesso nella intranet aziendale oppure segnalazione tramite e-mail a tutti i propri dipendenti in servizio.

Inoltre, la Società si riserva di provvedere a darne ulteriore comunicazione e trasmissione in occasione di sessioni formative programmate al fine di dare maggiore conoscenza ed informazione dei principi e delle finalità del Programma.

5. Processo di attuazione del Programma

La pubblicazione delle informazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e l'aggiornamento dei dati nella Sezione "Amministrazione trasparente" avviene ad opera del Responsabile dell'Ufficio Telecontrollo e Raccolta Dati (di seguito anche RUTRD) in qualità di Responsabile della pubblicazione, che dovrà avvalersi, per lo svolgimento di tale compito, anche della collaborazione dei Responsabili/addetti delle funzioni tenute alla trasmissione della documentazione di rispettiva competenza richiesta ai fini della trasparenza. Costoro sono infatti responsabili della gestione e della comunicazione dei propri dati necessari all'aggiornamento periodico della sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le frequenze previste dalla normativa vigente.

In particolare, sono tenuti a trasmettere al RUTRD la documentazione dal medesimo richiesta secondo le modalità ed entro tempistiche ragionevoli, comunque non oltre 10 gg dalla ricezione della richiesta.

La modifica o l'integrazione della Sezione "Amministrazione trasparente" è effettuata dal RUTRD anche in caso di sopravvenute nuove disposizioni legislative o regolamentari che rendono necessario procedere alla modifica della sezione, sempre previa indicazione del Responsabile della trasparenza.

La responsabilità ultima della pubblicazione delle informazioni/dati/documenti per finalità di trasparenza rimane in capo al Responsabile della trasparenza.

5.1 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, è stata predisposta, nella *home page* del sito istituzionale del Consorzio, la Sezione "Amministrazione trasparente" contenente dati, informazioni e documenti così come previsti dalla normativa vigente.

Tale Sezione è stata costituita secondo le specifiche previsioni di cui all'Allegato 1 del decreto sulla trasparenza ossia in sotto-sezioni di 1° e sotto-sezioni di 2° livello in modo tale che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.

Il Responsabile sulla trasparenza, nell'adempimento di tale prescrizione normativa, ha ritenuto opportuno procedere come di seguito:

- procedere ad una prima pubblicazione di tutti quei dati e di tutte quelle informazioni relativi a specifici aspetti concernenti il vertice aziendale, quali possono essere i dati di cui agli artt. 14 e 15 del decreto sulla trasparenza;
- successivamente, procedere alla pubblicazione di ulteriori informazioni per le quali è previsto uno specifico obbligo di legge e concernenti soprattutto aspetti relativi l'organizzazione e l'attività sociale al fine di conformarsi pienamente alle disposizioni di cui alla normativa vigente.

I dati e le informazioni sono pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si è rispettato il principio della tempestività.

6. Monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

6.1 Verifiche periodiche

Il RT, fatto salvo quanto indicato oltre per l'accesso civico, procederà a verifiche a campione sul contenuto della sezione "Amministrazione trasparente" almeno con cadenza quadrimestrale e redigerà apposito verbale di tali controlli da trasmettere al Presidente del Consiglio di Sorveglianza affinché ne venga preso atto nella propria attività di controllo.

Almeno una volta l'anno, deve essere attivata una ricognizione generale dei contenuti inseriti *online*, con particolare riferimento a possibili "vuoti" o palesi incongruenze rispetto allo schema di cui all'allegato 1 del decreto sulla trasparenza.

Inoltre, è previsto che anche il RUTRD effettui le seguenti verifiche:

1. quotidianamente, al fine di assicurare il corretto funzionamento della Sezione "Amministrazione Trasparente";
2. periodicamente, secondo criteri che saranno fissati di volta in volta a cura del RT, nel caso si presentino aspetti che si intendono implementare o migliorare e, comunque, al fine di verificarne l'effettivo utilizzo da parte degli utenti, monitorare i flussi di accesso a tutte le sezioni oppure a singole sezioni.

6.2 Accesso civico

L'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 ha, in modo innovativo, istituito per la prima volta l'istituto dell'accesso civico, nei seguenti termini:

- 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*
- 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.*
- 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.*
- 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.*
- 5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.*
- 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.*

Al fine di dare attuazione alle previsioni sopra riportate, come già ricordato nei precedenti paragrafi, è stata inserita apposita disposizione nel Regolamento, a cui si rimanda.